

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CE) n. 1866/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1766/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali 1
- ★ Regolamento (CE) n. 1867/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, le maggiorazioni mensili dei prezzi dei cereali 3
- ★ Regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate 4
- ★ Regolamento (CE) n. 1869/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 1418/76 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso 7
- ★ Regolamento (CE) n. 1870/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che fissa i prezzi applicabili nel settore del riso per la campagna di commercializzazione 1994/1995 8
- ★ Regolamento (CE) n. 1871/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, le maggiorazioni mensili dei prezzi del risone e del riso semigreggio 9
- ★ Regolamento (CE) n. 1872/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che fissa il pagamento compensativo per il lino non tessile per la campagna 1994/1995 e campagne successive 10
- ★ Regolamento (CE) n. 1873/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole 11
- ★ Regolamento (CE) n. 1874/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, i prezzi d'entrata e l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio 12

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Regolamento (CE) n. 1875/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, i prezzi, gli aiuti, e le trattenute sugli aiuti nel settore dell'olio d'oliva, nonché il quantitativo massimo garantito	14
★ Regolamento (CE) n. 1876/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, il prezzo d'obiettivo per il cotone non sgranato	17
★ Regolamento (CE) n. 1877/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, il prezzo minimo del cotone non sgranato	18
★ Regolamento (CE) n. 1878/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, gli importi dell'aiuto per il lino tessile e la canapa, nonché l'importo ritenuto per il finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino	19
★ Regolamento (CE) n. 1879/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che fissa, per la campagna di allevamento 1994/1995 l'importo dell'aiuto per i bachi da seta	20
★ Regolamento (CE) n. 1880/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	21
★ Regolamento (CE) n. 1881/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 2072/92 che fissa, per due periodi annuali dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1995, il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento del burro, del latte scremato in polvere e dei formaggi Grana padano e Parmigiano reggiano	23
★ Regolamento (CE) n. 1882/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che fissa, per la campagna lattiera 1994/1995, i prezzi d'entrata di taluni prodotti lattiero-caseari	24
★ Regolamento (CE) n. 1883/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 3950/92 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	25
★ Regolamento (CE) n. 1884/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine	27
★ Regolamento (CE) n. 1885/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, il prezzo d'orientamento dei bovini adulti	29
★ Regolamento (CE) n. 1886/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3013/89 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine	30
★ Regolamento (CE) n. 1887/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1995, il prezzo di base e la stagionalizzazione del prezzo di base nel settore delle carni ovine	31
★ Regolamento (CE) n. 1888/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che fissa, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995, il prezzo di base e la qualità tipo dei suini macellati	33
★ Regolamento (CE) n. 1889/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che fissa i prezzi di base e d'acquisto applicabili nel settore degli ortofrutticoli per la campagna 1994/1995	34
★ Regolamento (CE) n. 1890/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 1200/90 relativo al risanamento della produzione comunitaria di mele	41

Sommario (segue)

- ★ Regolamento (CE) n 1891/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo 42
- ★ Regolamento (CE) n 1892/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 2046/89 che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione 44
- ★ Regolamento (CE) n 1893/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 2332/92 relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità, nonché il regolamento (CEE) n. 4252/88 relativo all'elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi prodotti nella Comunità 45
- ★ Regolamento (CE) n 1894/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che fissa i prezzi di orientamento nel settore del vino per la campagna 1994/1995 46
- ★ Regolamento (CE) n 1895/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che fissa i premi per il tabacco in foglia, per gruppo di varietà di tabacco, per il raccolto 1994 47

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1866/94 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1994

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1766/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio (4) prevede un regime di pagamenti compensativi per i produttori di patate destinate alla fabbricazione di fecola; che ai fini del contenimento della produzione di fecola è opportuno subordinare la concessione di tali pagamenti compensativi alla presentazione di un contratto di coltivazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede altresì un regime di adattamento dei prelievi e delle restituzioni prefissati, in funzione dell'andamento del mercato mondiale; che, per agevolare la gestione di tale regime e ai fini di una sana gestione amministrativa, è opportuno snellirne le disposizioni che disciplinano la fissazione dei premi e dei correttivi;

considerando peraltro che, in occasione dell'adozione del regolamento (CEE) n. 1766/92, il malto è stato trasferito dal gruppo di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) al gruppo di prodotti di cui alla lettera c) dello stesso paragrafo; che è pertanto necessario correggere in conformità l'allegato A dello stesso regolamento,

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1766/92 è modificato come segue:

1) All'articolo 8, paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

«Fatte salve le disposizioni di cui al primo comma, il pagamento compensativo è versato esclusivamente per la quantità di patate coperta da un contratto stipulato tra il produttore di patate e le imprese produttrici di fecola.»

2) All'articolo 12, paragrafo 2, il testo dell'ultima frase è sostituito dal seguente:

«In tal caso, al prelievo si aggiunge un premio.»

3) All'articolo 13, paragrafo 4, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Può essere fissato un importo correttivo. Esso si applica alla restituzione qualora essa sia prefissata. La fissazione dell'importo correttivo avviene secondo la procedura di cui all'articolo 23. Tuttavia, in caso di necessità, la Commissione può modificare gli importi correttivi.»

4) Nell'allegato A, il codice NC 1107 (Malto, anche torrefatto) è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1994.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 1994. Tuttavia, il punto 4 dell'articolo 1 si applica a decorrere dal 1° luglio 1993.

(1) GU n. C 83 del 19. 3. 1994, pag. 1.

(2) GU n. C 128 del 9. 5. 1994.

(3) GU n. C 148 del 30. 5. 1994, pag. 49.

(4) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione (GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. WAIGEL

REGOLAMENTO (CE) N. 1867/94 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1994

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, le maggiorazioni mensili dei prezzi dei cereali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (4), prevede all'articolo 3 la fissazione di maggiorazioni mensili da applicare al prezzo di intervento e al prezzo di entrata;

considerando che, nel fissare il numero e l'importo delle maggiorazioni mensili, nonché il primo mese di applicazione delle stesse, è opportuno tener conto delle spese di magazzinaggio e di finanziamento del magazzinaggio dei cereali nella Comunità e della necessità di smaltire le giacenze di cereali conformemente al fabbisogno del mercato;

considerando che, nel quadro della riforma della politica agricola comune, è stata prevista in particolare la fissazione di un prezzo di intervento unico per tutti i cereali; che tale prezzo è stato stabilito ad un livello molto ridotto applicato per tappe; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle maggiorazioni mensili;

considerando che per quanto attiene al prezzo di entrata del granturco e del sorgo le maggiorazioni mensili sono inoltre applicate a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1766/92,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1994.

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1994/1995, le maggiorazioni mensili del prezzo di intervento del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco, del sorgo e del frumento duro, nonché del prezzo di entrata di tutti i cereali, da applicare il primo mese della campagna, ammontano agli importi seguenti:

(ECU/t)

	Maggiorazioni mensili da applicare al prezzo di intervento	Maggiorazioni mensili da applicare al prezzo di entrata
Luglio 1994	—	—
Agosto 1994	—	1,20
Settembre 1994	—	2,40
Ottobre 1994	—	3,60
Novembre 1994	1,20	4,80
Dicembre 1994	2,40	6,00
Gennaio 1995	3,60	7,20
Febbraio 1995	4,80	8,40
Marzo 1995	6,00	9,60
Aprile 1995	7,20	10,80
Maggio 1995	8,40	12,00
Giugno 1995	—	12,00

Per quanto riguarda il granturco e il sorgo, le maggiorazioni mensili fissate per i mesi di agosto e di settembre non si applicano al prezzo di entrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1994/1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. WAIGEL

(1) GU n. C 83 del 19. 3. 1994, pag. 3.

(2) GU n. C 128 del 9. 5. 1994.

(3) GU n. C 148 del 30. 5. 1994, pag. 49.

(4) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 (vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

REGOLAMENTO (CE) N. 1868/94 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1994

che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1543/93 del Consiglio, del 14 giugno 1993, che fissa l'importo del premio a favore dei produttori di fecola di patate per le campagne di commercializzazione 1993/1994, 1994/1995 e 1995/1996 ⁽⁴⁾, stabilisce che, qualora la produzione di fecola di patate nella Comunità superi 1,5 milioni di tonnellate nelle campagne 1993/1994 o 1994/1995, spetti al Consiglio di decidere le misure da prendere; che la produzione della campagna 1993/1994 supera tale massimale;

considerando che il settore della fecola di patate non è soggetto a restrizioni della produzione e in particolare alla messa a maggesi applicabile nel settore dei cereali; che tutte le disposizioni adottate a favore del settore della fecola di patate devono comunque essere compatibili con il controllo della produzione che è necessario tanto in questo quanto in altri settori;

considerando che in ordine al controllo della produzione la misura più adeguata per quanto riguarda il meccanismo di versamento dei premi alla produzione di fecola di patate è quella dell'istituzione di un regime di contingentamento;

considerando che è opportuno assegnare ad ogni Stato membro nel quale tale fecola sia stata prodotta, un contingente determinato in base al quantitativo medio di fecola ivi prodotto nel corso delle campagne 1990/1991, 1991/1992 e 1992/1993 e per il quale sia stato riscosso un premio; che a tale contingente si applica un adeguamento proporzionale con riguardo al contingente totale per la Comunità di 1,5 milioni di tonnellate;

considerando che a Danimarca, Germania, Francia, Spagna e Paesi Bassi dovrebbe essere assegnato un contingente da utilizzare nelle campagne 1995/1996, 1996/1997 e 1997/1998;

considerando che, nel caso della Germania, il passaggio dall'economia pianificata esistente nei nuovi Länder prima della riunificazione ad un'economia di mercato e le conseguenti modifiche nelle strutture di produzione agricola e gli investimenti necessari giustificano l'adozione di un periodo di riferimento diverso, vale a dire il 1992/1993, e l'incremento di 90 000 tonnellate del quantitativo prodotto durante tale periodo, nonché la creazione di una riserva per la Germania per coprire la produzione derivante da investimenti avviati in maniera irreversibile prima del 1° gennaio 1994 ove ciò non possa essere ottenuto entro il limite del contingente assegnato alla Germania; che tali quantitativi non possono essere forniti nell'ambito di un contingente comunitario di 1,5 milioni di tonnellate; che è quindi necessario aggiungerli a tale cifra:

considerando che è opportuno che gli Stati membri produttori ripartiscano il loro contingente per un periodo triennale tra tutte le fecolerie, in base al quantitativo medio di fecola da esse prodotta durante le campagne 1990/1991, 1991/1992 e 1992/1993 per le quali è stato ricevuto un premio, ovvero sulla base della quantità di fecola prodotta unicamente durante la campagna 1992/1993 per la quale è stato ricevuto il premio, a scelta dello Stato membro, e in base agli investimenti riguardanti la produzione di fecola effettuati da dette fecolerie anteriormente al 31 gennaio 1994;

considerando che, per tener conto dell'eventuale ristrutturazione del mercato nel settore della fecola di patate la Commissione presenterà al Consiglio, alla fine del triennio qui considerato e successivamente a scadenze triennali, una relazione sull'assegnazione dei contingentamenti, se del caso corredata di opportune proposte; che, in tale sede sarà esaminata la situazione dei nuovi produttori di fecola di patate;

considerando che i condizionamenti strutturali del settore della produzioni di fecola, rendono necessaria l'istituzione di un premio per la produzione di fecola di patate relativo al contingente attribuito ad ogni impresa; che, per proteggere i produttori di patate, il pagamento del premio deve essere subordinato al pagamento del prezzo minimo per la quantità di patate necessaria per produrre il quantitativo di fecola corrispondente al contingente della fecoleria:

considerando che le fecolerie non devono concludere contratti di coltivazione con i produttori di patate per un quantitativo di patate che darebbe luogo ad una produ-

(1) GU n. C 83 del 19. 3. 1994, pag. 5.

(2) GU n. C 128 del 9. 5. 1994.

(3) GU n. C 148 del 30. 5. 1994, pag. 49.

(4) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 4.

zione di fecola superiore al contingente loro assegnato; che eventuali quantitativi di fecola prodotti in eccesso rispetto a tale contingente devono essere esportati dalla Comunità senza il beneficio di alcuna restituzione all'esportazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È istituito un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate che può beneficiare dell'aiuto comunitario.

Articolo 2

1. Agli Stati membri produttori sotto elencati sono assegnati i seguenti contingenti di produzione di fecola di patate per le campagne di commercializzazione 1995/1996, 1996/1997 e 1997/1998:

Danimarca	178 460 tonnellate
Germania	591 717 tonnellate
Spagna	2 000 tonnellate
Francia	281 516 tonnellate
Paesi Bassi	538 307 tonnellate
Totale	1 592 000 tonnellate

È costituita una riserva di un massimo di 110 000 tonnellate per coprire la produzione in Germania nel corso della campagna di commercializzazione 1996/1997 a condizione che tale produzione derivi da investimenti avviati in maniera irreversibile prima del 31 gennaio 1994. La Germania può utilizzare detta riserva solo dopo l'esaurimento di ogni contingente disponibile derivante dalla cessazione di attività di imprese che producono fecola di patate. L'utilizzazione della riserva da parte della Germania è subordinata al riconoscimento della Commissione che sono state osservate suddette condizioni.

2. Per le campagne di commercializzazione 1995/1996, 1996/1997 e 1997/1998, ogni Stato membro produttore ripartisce il contingente di cui al paragrafo 1 tra le fecolerie, basandosi, a sua scelta, su uno dei seguenti elementi:

- la quantità media di fecola di patate da esse prodotta nel corso delle campagne di commercializzazione 1990/1991, 1991/1992 e 1992/1993, per le quali le imprese hanno beneficiato del premio previsto all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1543/93, oppure
- la quantità di fecola da esse prodotta nella campagna di commercializzazione 1992/1993, per la quale hanno beneficiato del premio di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1543/93.

Ove necessario, lo Stato membro produttore tiene anche conto, facendo riferimento a criteri oggettivi, degli inve-

stimenti che sono stati effettuati dalle fecolerie anteriormente al 31 gennaio 1994 e che non hanno dato luogo ad un aumento della produzione nel periodo di riferimento scelto da tale Stato membro.

Articolo 3

1. Entro il 31 ottobre 1997, e successivamente a scadenze triennali, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'assegnazione del contingente nella Comunità, corredata eventualmente di adeguate proposte. Tale relazione tiene conto dell'evoluzione del mercato della fecola di patate nonché di quello dell'amido.

2. Il Consiglio, deliberando ai sensi dell'articolo 43 del trattato entro il 30 novembre 1997, e successivamente a scadenze triennali, ripartisce il contingente triennale fra gli Stati membri, sulla base della relazione di cui al paragrafo 1.

3. Entro il 31 dicembre 1997, e successivamente a scadenze triennali, gli Stati membri comunicano agli interessati le modalità di assegnazione dei contingenti per le tre campagne di commercializzazione successive.

Articolo 4

È proibito alle fecolerie di concludere contratti di coltivazione di patate con i produttori per un quantitativo di patate superiore a quello necessario per coprire il contingente loro assegnato, di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

Articolo 5

Un premio di 18,43 ecu per tonnellata di fecola prodotta è pagato alle fecolerie limitatamente al quantitativo di fecola facente parte del loro contingente, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, a condizione che esse abbiano versato ai produttori di patate il prezzo minimo di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92⁽¹⁾, per i quantitativi di patate necessari a produrre il quantitativo di fecola corrispondente al loro contingente.

Articolo 6

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 5, eventuali quantitativi di fecola di patate prodotti in eccesso rispetto al contingente di cui all'articolo 2, paragrafo 2 sono esportati tal quali dalla Comunità anteriormente al 1° gennaio successivo al termine della relativa campagna di commercializzazione.

A tale titolo non è versata alcuna restituzione all'esportazione.

⁽¹⁾ GU n L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo del regolamento (CE) n. 1866/94 (vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, una fecoleria può utilizzare, nel corso di una campagna di commercializzazione, oltre al contingente relativo a tale campagna, fino al 5 % del contingente di cui dispone per la campagna successiva. In tal caso, il contingente della campagna successiva è ridotto in proporzione.

Articolo 7

Non è soggetta al regime del presente regolamento la fecola di patate prodotta da imprese che non acquistano patate per le quali sono concessi i pagamenti compensativi di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92 né beneficiano della restituzione di cui all'articolo 7 di tale regolamento.

Articolo 8

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92. Esse riguar-

dano, in particolare, le norme applicabili in caso di fusioni, di mutamenti di proprietà e di avviamento o cessazione dell'attività commerciale delle fecolerie, nonché qualsiasi misura specifica necessaria per agevolare la transizione tra il sistema finora in uso e quello introdotto dal presente regolamento.

Articolo 9

Il regolamento (CEE) n. 1543/93 è abrogato con decorrenza 1° luglio 1995. Qualsiasi rinvio al regolamento (CEE) n. 1543/93 deve intendersi fatto al presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. WAIGEL

REGOLAMENTO (CE) N. 1869/94 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 1418/76 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1418/76 (4) prevede un regime di adattamento dei prelievi e delle restituzioni prefissati in funzione dell'andamento del mercato mondiale; che, per agevolare la gestione di tale regime e ai fini di una sana gestione amministrativa, è indicato snellire le disposizioni che disciplinano la fissazione dei premi e dei correttivi contemplati da tale regime;

considerando che il prezzo di entrata del mais è stato ridotto nel quadro della riforma della politica agricola comune; che, pertanto, il rapporto fra il prezzo del mais e quello delle rotture deve essere rivisto al fine di mantenere un rapporto equivalente per i diversi prezzi di entrata all'interno del settore riso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1418/76 è modificato come segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1994.

1) all'articolo 13, paragrafo 2, il testo dell'ultima frase è sostituito dal seguente:

«In tal caso, al prelievo viene aggiunto un premio.»

2) all'articolo 15, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per la campagna di commercializzazione 1994/1995, il prezzo di entrata delle rotture è stabilito fra il 160 e il 170% del prezzo di entrata del mais valevole per detta campagna, senza tener conto delle maggiorazioni mensili.»

3) all'articolo 17, paragrafo 4, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Può essere fissato un importo correttivo. Esso si applica alla restituzione qualora essa sia prefissata. La fissazione dell'importo correttivo avviene secondo la procedura di cui all'articolo 27. Tuttavia, in caso di necessità, la Commissione può modificare gli importi correttivi.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dalla campagna 1994/1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. WAIGEL

(1) GU n. C 83 del 19. 3. 1994, pag. 8.

(2) GU n. C 128 del 9. 5. 1994.

(3) GU n. C 148 del 30. 5. 1994, pag. 49.

(4) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93 (GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5).

REGOLAMENTO (CE) N. 1870/94 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1994

che fissa i prezzi applicabili nel settore del riso per la campagna di commercializzazione 1994/1995

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la politica dei mercati e dei prezzi continua ad essere lo strumento principale della politica dei redditi nel settore del riso;

considerando che il prezzo di intervento del risone deve essere fissato ad un livello che tenga conto, da un lato, dell'orientamento da dare alla produzione del riso in funzione dell'utilizzazione ad esso riservata e, dall'altro, dei vincoli finanziari e di mercato;

considerando che il prezzo indicativo del riso semigreggio deve essere derivato dal prezzo d'intervento del risone, conformemente ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del

21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (4);

considerando che, per i prodotti di cui al presente regolamento, l'applicazione dei suddetti criteri induce a fissare i prezzi in esame ai livelli di seguito indicati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1994/1995, i prezzi da applicare nel settore del riso sono fissati come segue:

- a) prezzo d'intervento del risone: 309,60 ecu/t;
- b) prezzo indicativo del riso semigreggio: 530,60 ecu/t.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1994.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Th. WAIGEL

(1) GU n. C 83 del 19. 3. 1994, pag. 11.

(2) GU n. C 128 del 9. 5. 1994.

(3) GU n. C 148 del 30. 5. 1994, pag. 49.

(4) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CE) n. 1869/94 (vedi pag. 7 della presente Gazzetta ufficiale).

REGOLAMENTO (CE) N. 1871/94 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1994

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, le maggiorazioni mensili dei prezzi del risone e del riso semigreggio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76 è pari a:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

— 1,94 ecu/t per il prezzo d'intervento e per il prezzo d'acquisto,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

— 2,42 ecu/t per il prezzo indicativo.

vista la proposta della Commissione (2),

2. Le maggiorazioni mensili si applicano al prezzo d'intervento ed al prezzo d'acquisto dal 1° gennaio al 1° luglio 1995; i prezzi così ottenuti per il mese di luglio 1995 rimangono validi fino al 31 agosto 1995.

considerando che, nel fissare il numero e l'importo delle maggiorazioni mensili, nonché il primo mese di applicazione delle stesse, è opportuno tener conto delle spese di magazzinaggio e di finanziamento del magazzinaggio del riso nella Comunità e della necessità di smaltire le giacenze di riso conformemente alle esigenze del mercato,

Le maggiorazioni mensili si applicano al prezzo indicativo dal 1° ottobre 1994 al 1° luglio 1995; il prezzo così ottenuto per il mese di luglio 1995 rimane valido fino al 31 agosto 1995.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 2**Articolo 1*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

1. Per la campagna di commercializzazione 1994/1995, l'importo di ciascuna delle maggiorazioni mensili di cui

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1994.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Th. WAIGEL

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1869/94 (vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale).

(2) GU n. C 83 del 19. 3. 1994, pag. 12.

REGOLAMENTO (CE) N. 1872/94 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1994

che fissa il pagamento compensativo per il lino non tessile per la campagna 1994/1995 e campagne successive

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,considerando che l'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi ⁽⁴⁾, prevede, al paragrafo 3, che per le campagne successive alla campagna 1993/1994 è fissato un pagamento compensativo per il lino non tessile; che l'importo compensativo deve essere fissato ad un livello

che tenga conto sia delle caratteristiche specifiche di tale prodotto, che degli aiuti concessi ai prodotti analoghi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1994/1995 e per le campagne successive, il pagamento compensativo per ettaro per il lino non tessile, di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1765/92, ammonta a 87 ecu moltiplicato per la resa cerealicola regionale, stabilita escludendo le rese del granturco nelle regioni in cui per il granturco si applichi un resa distinta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. WAIGEL

⁽¹⁾ GU n. C 83 del 19. 3. 1994, pag. 26.

⁽²⁾ GU n. C 128 del 9. 5. 1994.

⁽³⁾ GU n. C 148 del 30. 5. 1994, pag. 49.

⁽⁴⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1552/93 (GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 19).

REGOLAMENTO (CE) N. 1873/94 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1994

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che nel fissare i prezzi dello zucchero occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che per conseguire questi obiettivi è necessario fissare il livello del prezzo indicativo dello zucchero in modo che, tenuto conto in particolare del conseguente livello del prezzo d'intervento, esso assicuri un'equa remunerazione ai produttori di barbabietole o di canne, rispettando nel contempo gli interessi dei consumatori, e mantenga un rapporto equilibrato tra i prezzi dei principali prodotti agricoli;

considerando che, date le caratteristiche del mercato dello zucchero, la commercializzazione presenta rischi relativamente limitati; che, ai fini della fissazione del prezzo d'intervento dello zucchero, la differenza tra il prezzo indicativo e il prezzo d'intervento può pertanto essere fissata ad un livello relativamente basso;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1994.

considerando che il prezzo di base della barbabietola deve essere stabilito tenendo conto del prezzo d'intervento e delle spese inerenti alla trasformazione e alla consegna delle barbabietole agli zuccherifici, nonché sulla base di una resa che può essere valutata per la Comunità a 130 chilogrammi di zucchero bianco per tonnellata di barbabietole con un tenore di zucchero del 16 %,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prezzo indicativo dello zucchero bianco è fissato a 55,07 ecu per 100 chilogrammi.

2. Il prezzo d'intervento dello zucchero bianco è fissato a 52,33 ecu per 100 chilogrammi per le zone non deficitarie della Comunità.

Articolo 2

Il prezzo di base della barbabietola è fissato a 39,48 ecu per tonnellata alla fase di consegna al centro di raccolta.

Articolo 3

Le barbabietole della qualità tipo presentano le seguenti caratteristiche:

- a) qualità sana, leale e mercantile,
- b) tenore di zucchero del 16 % al momento della ricezione.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° agosto 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. WAIGEL

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981 pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94 (GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7).

(2) GU n. C 83 del 19. 3. 1994, pag. 13.

(3) GU n. C 128 del 9. 5. 1994.

(4) GU n. C 148 del 30. 5. 1994, pag. 49.

REGOLAMENTO (CE) N. 1874/94 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1994

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, i prezzi d'entrata e l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, l'articolo 5, paragrafo 5, l'articolo 8, paragrafo 4 e l'articolo 14, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione (2),

considerando che il regolamento (CE) n. 1873/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole (3), ha fissato il prezzo d'intervento dello zucchero bianco a 52,33 ecu per 100 chilogrammi valido per le zone non deficitarie;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che i prezzi d'intervento derivati per lo zucchero bianco devono essere fissati per ciascuna zona deficitaria; che per questa fissazione occorre tenere conto delle differenze regionali di prezzo che è possibile sopporre, in caso di raccolto normale e di libera circolazione dello zucchero, sulla base delle condizioni naturali della formazione dei prezzi sul mercato;

considerando che si può prevedere una situazione di approvvigionamento deficiente nelle zone di produzione dell'Italia, dell'Irlanda, del Regno Unito, della Spagna e del Portogallo;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede la fissazione di un prezzo d'intervento dello zucchero greggio; che occorre determinare tale prezzo a partire dal prezzo d'intervento dello zucchero bianco;

considerando che il regolamento (CE) n. 1873/94 ha fissato il prezzo di base della barbabietola a 39,48 ecu/t; che l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che il prezzo minimo da fissare per la barbabietola A sia uguale al 98 % del prezzo base della barbabietola e che il prezzo minimo da fissare per la barbabietola B sia in linea di massima uguale al 68 % di

detto prezzo di base, senza pregiudizio dell'articolo 28, paragrafo 5 del suddetto regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, il prezzo d'entrata dello zucchero bianco è uguale al prezzo indicativo maggiorato delle spese di trasporto calcolate forfettariamente a partire dalla zona più eccedentaria della Comunità fino alla zona di consumo deficitaria più distante nella Comunità, nonché di un importo forfettario che tenga conto del contributo delle spese di magazzinaggio; che, data la situazione di approvvigionamento nella Comunità, occorre tener conto delle spese di trasporto dai dipartimenti del nord della Francia o Palermo;

considerando che il prezzo d'entrata dello zucchero greggio deve essere derivato da quello dello zucchero bianco, prendendo in considerazione un margine forfettario di trasformazione e di resa;

considerando che il prezzo d'entrata del melasso deve essere fissato in modo che le entrate delle vendite di melasso possano raggiungere il livello delle entrate delle aziende di cui si tiene conto al momento della fissazione del prezzo della barbabietola;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1358/77 del Consiglio, del 20 giugno 1977, che stabilisce le norme generali di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero e abroga il regolamento (CEE) n. 750/68 (4), prevede che l'importo del rimborso nell'ambito della compensazione delle spese di magazzinaggio sia fissato per mese e per unità di peso, prendendo in considerazione le spese di finanziamento, le spese assicurative e quelle specifiche di magazzinaggio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le zone deficitarie della Comunità il prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco è fissato per 100 chilogrammi a:

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94 (GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7).

(2) GU n. C 83 del 19. 3. 1994, pag. 15.

(3) Vedi pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale.

(4) GU n. L 156 del 25. 6. 1977, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3042/78 (GU n. L 361 del 23. 12. 1978, pag. 8).

- a) 53,54 ecu per tutte le zone del Regno Unito,
- b) 53,54 ecu per tutte le zone dell'Irlanda,
- c) 53,54 ecu per tutte le zone del Portogallo,
- d) 53,73 ecu per tutte le zone della Spagna,
- e) 54,27 ecu per tutte le zone dell'Italia.

Articolo 2

Il prezzo d'intervento dello zucchero greggio è fissato a 43,37 ecu per 100 chilogrammi.

Articolo 3

1. Il prezzo minimo della barbabietola A, valevole nella Comunità, è fissato a 38,69 ecu per tonnellata.
2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81, il prezzo minimo della barbabietola B, valevole nella Comunità, è fissato a 26,85 ecu per tonnellata.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1994.

Articolo 4

Il prezzo d'entrata è fissato a:

- a) 63,18 ecu per 100 chilogrammi di zucchero bianco,
- b) 53,99 ecu per 100 chilogrammi di zucchero greggio,
- c) 6,80 ecu per 100 chilogrammi di melasso.

Articolo 5

L'importo del rimborso di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato a 0,40 ecu per 100 chilogrammi di zucchero bianco per mese.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 1994. Tuttavia l'articolo 5 si applica a partire dal 1° luglio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. WAIGEL

REGOLAMENTO (CE) N. 1875/94 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1994

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, i prezzi, gli aiuti, e le trattenute sugli aiuti nel settore dell'olio d'oliva, nonché il quantitativo massimo garantito

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafi 1 e 2 e l'articolo 234, paragrafi 2 e 3,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 5, paragrafo 1 e l'articolo 11, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione⁽²⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽³⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽⁴⁾,

considerando che il prezzo indicativo alla produzione di olio d'oliva deve essere fissato in base ai criteri di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che il prezzo d'intervento deve essere fissato in base ai criteri di cui all'articolo 8 del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che il prezzo rappresentativo del mercato deve essere fissato in base ai criteri di cui all'articolo 7 del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che il prezzo di entrata deve essere fissato in modo che il prezzo di vendita del prodotto importato corrisponda, per un luogo di transito della frontiera comunitaria stabilito a norma dell'articolo 9 del regolamento n. 136/66/CEE, al livello del prezzo rappresentativo del mercato, tenuto conto dell'incidenza delle misure previste all'articolo 11, paragrafo 6 dello stesso regolamento;

considerando che per garantire al produttore un equo reddito è necessario fissare un aiuto alla produzione,

tenendo conto dell'incidenza esercitata dall'aiuto al consumo solamente su una parte della produzione;

considerando che la situazione del mercato dell'olio d'oliva permette di proseguire il raggiustamento dell'aiuto al consumo e dell'aiuto alla produzione iniziato nel corso della campagna di commercializzazione 1991/1992; che, tuttavia, la riduzione in misura rilevante dell'aiuto al consumo o del prezzo di intervento potrebbe comportare provvisoriamente delle perturbazioni del mercato, segnatamente in occasione del passaggio da una campagna all'altra, che, per rimediare a tali difficoltà, è opportuno prevedere la possibilità di adottare delle misure transitorie;

considerando che gli articoli 95 e 293 dell'atto di adesione prevedono la concessione dell'aiuto comunitario alla produzione per l'olio d'oliva prodotto in Spagna e in Portogallo; che le disposizioni di cui agli articoli 79 e 246 dell'atto di adesione intendono ravvicinare progressivamente l'importo dell'aiuto comunitario in Spagna e in Portogallo al livello dell'aiuto comune all'inizio di ogni campagna; che, tenuto conto dell'aumento dell'aiuto alla produzione in seguito alla diminuzione dell'aiuto al consumo, l'applicazione dei criteri previsti per tale ravvicinamento farebbe aumentare la differenza tra il livello dell'aiuto in Spagna e in Portogallo e quello applicabile nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985; che, per evitare tale conseguenza indesiderata, è opportuno adattare i suddetti criteri al fine di mantenere il ravvicinamento al ritmo previsto dall'atto di adesione;

considerando che, in applicazione degli articoli 5, paragrafo 4 e 20 quinquies, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, è opportuno determinare le percentuali dell'aiuto alla produzione da destinare, da un lato, al finanziamento delle azioni di miglioramento qualitativo della produzione oleicola e, dall'altro, al finanziamento delle spese connesse alle attività delle organizzazioni riconosciute di produttori o delle loro unioni, ai fini della gestione e del controllo dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva;

considerando che a norma dell'articolo 11, paragrafi 5 e 6 del regolamento n. 136/66/CEE, per ogni campagna oleicola una determinata percentuale dell'aiuto al consumo deve essere destinata, da un lato, al finanziamento di azioni degli organismi professionali riconosciuti di cui al paragrafo 3 di detto articolo e, dall'altro, al finanziamento di azioni intese a promuovere il consumo di olio d'oliva nella Comunità; che occorre fissare tali percentuali per la campagna di commercializzazione 1994/1995; che, tenuto conto del finanziamento già previsto per le azioni di promozione di cui al succitato articolo 11, paragrafo 6, la relativa percentuale è stabilita a zero per la campagna 1994/1995;

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66, regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3179/93 (GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 9).

(2) GU n. C 83 del 19. 3. 1994, pag. 19.

(3) GU n. C 128 del 9. 5. 1994.

(4) GU n. C 148 del 30. 5. 1994, pag. 49.

considerando che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, è fissata, per un periodo determinato, la quantità massima ammessa a beneficiare dell'aiuto unitario alla produzione fissato per ciascuna campagna; che, in applicazione dei criteri previsti da tale disposizione, è opportuno, per le campagne 1994/1995, 1995/1996 e 1996/1997, mantenere la quantità massima per ciascuna di tali campagne al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 1994/1995, il prezzo indicativo alla produzione e il prezzo d'intervento nel settore dell'olio d'oliva sono fissati come segue:

- a) prezzo indicativo alla produzione: 317,82 ecu per 100 chilogrammi;
- b) prezzo d'intervento: 162,40 ecu per 100 chilogrammi.

2. I prezzi di cui al paragrafo 1 si riferiscono all'olio d'oliva vergine corrente con un tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, di 3,3g/100g.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 1994/1995, il prezzo rappresentativo di mercato e il prezzo di entrata dell'olio d'oliva sono fissati come segue:

- a) prezzo rappresentativo di mercato: 190,06 ecu per 100 chilogrammi;
- b) prezzo di entrata: 186,44 ecu per 100 chilogrammi.

Articolo 3

Per la campagna di commercializzazione 1994/1995, l'aiuto alla produzione è fissato come segue:

- a) aiuto alla produzione:
- per la Spagna: 106,84 ecu per 100 chilogrammi;
 - per il Portogallo: 106,84 ecu per 100 chilogrammi;
 - per la Comunità dei Dieci: 117,76 ecu per 100 chilogrammi;
- b) aiuto alla produzione per gli oleicoltori con una produzione media inferiore a 500 chilogrammi di olio d'oliva per campagna:
- per la Spagna: 114,11 ecu per 100 chilogrammi;

- per il Portogallo: 114,11 ecu per 100 chilogrammi;
- per la Comunità dei Dieci: 125,45 ecu per 100 chilogrammi.

Articolo 4

1. Per la campagna di commercializzazione 1994/1995, un importo pari all'1,4 % dell'aiuto alla produzione corrisposto ai produttori di olio d'oliva è destinato al finanziamento di azioni specifiche il cui scopo è il miglioramento della produzione oleicola in ciascuno Stato membro produttore.

2. Per la campagna di commercializzazione 1994/1995, la percentuale dell'importo dell'aiuto alla produzione che può essere trattenuta, in virtù dell'articolo 20 quinquies, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, per le organizzazioni di produttori di olio d'oliva o le loro unioni, riconosciute in forza di detto regolamento, è fissata allo 0,8 %.

Articolo 5

1. Per la campagna di commercializzazione 1994/1995, la percentuale dell'aiuto al consumo di cui all'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento n. 136/66/CEE è fissata al 5,5 %.

2. Per la campagna di commercializzazione 1994/1995, la percentuale dell'aiuto al consumo da destinare alle azioni di cui all'articolo 11, paragrafo 6 del regolamento n. 136/66/CEE è fissata a zero.

Articolo 6

Per le campagne di commercializzazione 1994/1995, 1995/1996 e 1996/1997, la produzione massima di olio d'oliva di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE è fissata a 1 350 000 tonnellate per ciascuna campagna.

Articolo 7

Se delle specifiche misure sono necessarie per risolvere i problemi temporanei derivanti dalla diminuzione dell'aiuto al consumo ovvero del prezzo di intervento per l'olio d'oliva, queste sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 1994 ad eccezione dell'articolo 7 che si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. WAIGEL

REGOLAMENTO (CE) N. 1876/94 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1994

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, il prezzo d'obiettivo per il cotone non sgranato

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il paragrafo 8 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1553/93 ⁽¹⁾,vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁴⁾,

considerando che a norma del protocollo n. 4, paragrafo 8, il prezzo d'obiettivo per il cotone non sgranato deve essere fissato ogni anno secondo criteri specificati al paragrafo 2;

considerando che, sulla base di tali criteri, occorre fissare il prezzo d'obiettivo al livello qui di seguito indicato,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1994.

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 1994/1995, il prezzo d'obiettivo del cotone non sgranato è fissato a 101,46 ecu/100 kg.
2. Il prezzo di cui al paragrafo 1 riguarda il cotone:
 - di qualità sana, leale e mercantile;
 - con il 10 % di umidità e il 3 % di impurità,
 - avente le caratteristiche necessarie per ottenere, previa sgranatura, il 54 % di semi e il 32 % di fibre di grado n. 5 (white middling) e di una lunghezza di fibra di 28 mm (1³/₃₂").

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1994.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Th. WAIGEL

⁽¹⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. C 83 del 19. 3. 1994, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. C 128 del 9. 5. 1994.

⁽⁴⁾ GU n. C 148 del 30. 5. 1994, pag. 49.

REGOLAMENTO (CE) N. 1877/94 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1994

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, il prezzo minimo del cotone non sgranato

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1553/93 ⁽¹⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,vista la proposta della Commissione ⁽³⁾,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2169/81, ogni anno il Consiglio fissa un prezzo minimo per il cotone non sgranato ad un livello tale da garantire ai produttori di realizzare le loro vendite ad un prezzo il più vicino possibile al prezzo di obiettivo; che il prezzo deve tener conto delle fluttuazioni del mercato nonché delle spese di trasporto del cotone non sgranato dalle zone di produzione verso le zone di sgranatura; che il prezzo deve essere fissato franco azienda agricola per la stessa qualità per cui viene fissato il prezzo di obiettivo;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1994.

considerando che, in applicazione dei criteri sopra enunciati, il prezzo minimo deve essere fissato al livello di seguito indicato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1994/1995, il prezzo minimo del cotone non sgranato di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2169/81 è fissato a 96,39 ecu/100 kg. Questo prezzo si intende per merce franco azienda agricola.

Articolo 2

Il prezzo di cui all'articolo 1 si riferisce al cotone non sgranato conforme alla qualità precisata dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1876/94 ⁽⁴⁾ che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, il prezzo d'obiettivo per il cotone non sgranato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1994.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Th. WAIGEL

(1) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 21.

(2) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1554/93 (GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 23).

(3) GU n. C 83 del 19. 3. 1994, pag. 23.

(4) Vedi pagina 17 della presente Gazzetta ufficiale.

REGOLAMENTO (CE) N. 1878/94 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1994

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, gli importi dell'aiuto per il lino tessile e la canapa, nonché l'importo ritenuto per il finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3 e l'articolo 4, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁴⁾,

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70 prevede la fissazione annua degli importi dell'aiuto per il lino destinato principalmente alla fabbricazione di fibre e per la canapa prodotti nella Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del predetto regolamento, tale importo è fissato per ettaro di superficie su cui sono eseguiti la semina e il raccolto, in modo da assicurare l'equilibrio tra il volume di produzione necessario nella Comunità e le possibilità di smercio della produzione; che l'importo deve essere fissato tenendo conto del prezzo delle fibre e dei semi di canapa e di lino sul mercato mondiale;

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1308/70, la parte dell'aiuto destinata al finanziamento delle misure comunitarie intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino viene determinata secondo i criteri di cui allo stesso paragrafo al momento della fissazione dell'aiuto per la campagna in causa; che essa deve essere calcolata tenendo conto dell'andamento della situazione sul mercato del lino,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1994.

dell'importo dell'aiuto per il lino e del costo delle misure necessarie;

considerando che ove si applichino tali criteri, l'importo dell'aiuto e la parte di quest'ultimo destinata al finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino devono essere fissati al livello sotto indicato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1994/1995, gli importi dell'aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70 sono fissati:

- a) a 774,86 ecu per il lino;
- b) a 641,60 ecu per la canapa.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 1994/1995, l'importo da trattenere dall'aiuto per il lino destinato al finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino, di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1308/70 è fissato a 44,42 ecu all'ettaro.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° agosto 1994.

Per il Consiglio
Il Presidente
Th. WAIGEL

⁽¹⁾ GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1557/93 (GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 26).

⁽²⁾ GU n. C 83 del 19. 3. 1994, pag. 24.

⁽³⁾ GU n. C 128 del 9. 5. 1994.

⁽⁴⁾ GU n. C 148 del 30. 5. 1994, pag. 49.

REGOLAMENTO (CE) N. 1879/94 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1994

che fissa, per la campagna di allevamento 1994/1995 l'importo dell'aiuto per i bachi da seta

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 845/72 del Consiglio, del 24 aprile 1972, relativo a misure speciali in favore della bachicoltura (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72 dispone che l'importo dell'aiuto per i bachi da seta allevati nella Comunità venga fissato ogni anno in modo da contribuire a garantire un reddito equo al bachicoltore, tenuto conto della situazione del mercato

dei bozzoli e della seta greggia e della sua evoluzione prevedibile nonché della politica d'importazione;

considerando che l'applicazione dei suddetti criteri comporta la fissazione dell'importo dell'aiuto al livello sotto-indicato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di allevamento 1994/1995 l'importo dell'aiuto per i bachi da seta previsto dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72 è fissato a 110,41 ecu per telaino utilizzato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1994.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Th. WAIGEL

(1) GU n. L 100 del 27. 4. 1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2059/92 (GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 19).

(2) GU n. C 83 del 19. 3. 1994, pag. 25.

(3) GU n. C 128 del 9. 5. 1994.

(4) GU n. C 148 del 30. 5. 1994, pag. 49.

REGOLAMENTO (CE) N. 1880/94 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 804/68 (3) prevede un regime d'intervento per alcuni tipi di formaggio; che l'esperienza ha dimostrato, da un lato, che l'acquisto all'intervento di tali formaggi non costituisce una misura idonea a risanare il mercato, tenuto conto in particolare della durata di conservazione limitata e dell'assenza di possibilità di smercio; che, d'altro canto, l'obiettivo di stabilizzare il mercato può essere raggiunto attraverso la concessione di aiuti all'ammasso privato per tali formaggi;

considerando che è opportuno prendere in considerazione anche le tendenze in atto sul mercato dei prodotti lattiero-caseari e le modifiche dei regimi d'intervento per il burro e il latte scremato in polvere in vigore da qualche anno; che si ravvisa quindi l'opportunità di sopprimere il regime di acquisti all'intervento per i formaggi Grana padano e Parmigiano reggiano; che occorre inoltre fissare all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 804/68 le norme generali relative alla concessione di aiuti all'ammasso privato;

considerando che occorre quindi modificare l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 804/68 e abrogare il regolamento (CEE) n. 971/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato dei formaggi Grana padano e Parmigiano reggiano (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 804/68 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

(1) GU n. C 83 del 19. 3. 1994, pag. 30.

(2) GU n. C 128 del 9. 5. 1994.

(3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 230/94 (GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 1).

(4) GU n. L 166 del 17. 7. 1968, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 473/75 (GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 23).

«Articolo 5

Ogni anno vengono fissati, contemporaneamente al prezzo indicativo del latte e secondo la stessa procedura, un prezzo d'intervento per il burro e per il latte scremato in polvere.»

2) Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

1. A condizioni da stabilirsi sono concessi aiuti per l'ammasso privato dei seguenti formaggi:

- Grana padano di almeno nove mesi di età,
- Parmigiano reggiano di almeno quindici mesi di età,
- Provolone di almeno tre mesi di età, purché rispondano a determinati requisiti.

2. L'importo dell'aiuto all'ammasso privato è fissato tenendo conto delle spese di ammasso e dell'andamento prevedibile dei prezzi di mercato.

3. All'esecuzione delle misure adottate in applicazione del paragrafo 1 provvede l'organismo d'intervento designato dallo Stato membro nel quale i suddetti formaggi sono stati prodotti ed hanno diritto alla denominazione di origine.

La concessione dell'aiuto all'ammasso privato è subordinata alla conclusione di un contratto di ammasso con l'organismo d'intervento. Il contratto è soggetto a disposizioni da stabilirsi.

Qualora la situazione del mercato lo richieda, la Commissione può decidere, nel quadro della procedura di cui all'articolo 30, che l'organismo d'intervento faccia procedere alla reimmissione sul mercato dei formaggi ammassati, in tutto o in parte.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare l'aliquota dell'aiuto e le disposizioni relative al contratto di ammasso e al controllo delle operazioni di ammasso sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30.»

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 971/68 è abrogato. Tuttavia esso resta di applicazione per permettere lo smaltimento dei quantitativi acquistati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. WAIGEL

REGOLAMENTO (CE) N. 1881/94 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1994

che modifica il regolamento (CE) n. 2072/92 che fissa, per due periodi annuali dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1995, il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento del burro, del latte scremato in polvere e dei formaggi Grana padano e Parmigiano reggiano

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che la situazione del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari resta precaria; che la flessione persistente del consumo di burro nella Comunità comporta difficoltà permanenti sul mercato del burro, che l'aumento costante del tenore di materie grasse del latte aggrava tale situazione; che, è opportuno ridurre di un ulteriore 1 % il prezzo d'intervento del burro per garantire una maggiore competitività del burro e delle materie grasse lattiche, per incentivarne il consumo e per contenere la tendenza all'aumento del tenore di grassi nel latte; che occorre pertanto fissare in conformità il prezzo indicativo del latte e adattare il regolamento (CEE) n. 2072/92 (3);

considerando che il regolamento (CE) n. 1880/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (4), ha soppresso il regime di acquisto all'intervento per i formaggi Grana padano e Parmigiano

reggiano; che occorre pertanto abrogare il prezzo d'intervento per tali formaggi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2072/92, il testo del punto 2 è sostituito dal seguente:

«2) Per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995:

	<i>(in ECU per 100 kg)</i>
a) Prezzo indicativo del latte	25,66
b) Prezzo d'intervento:	
— burro	271,80
— latte scremato in polvere	170,20»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. WAIGEL

(1) GU n. C 83 del 19. 3. 1994, pag. 33.

(2) GU n. C 128 del 9. 5. 1994.

(3) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 65. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 1561/93 (GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 33).

(4) Vedi pagina 21 della presente Gazzetta ufficiale.

REGOLAMENTO (CE) N. 1882/94 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1994

che fissa, per la campagna lattiera 1994/1995, i prezzi d'entrata di taluni prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 4,

vista la proposta della Commissione (2),

considerando che i prezzi d'entrata debbono essere fissati in modo che i prezzi dei prodotti lattiero-caseari importati si trovino ad un livello corrispondente al prezzo indicativo del latte, tenuto conto della protezione necessaria dell'industria di trasformazione della Comunità; che è pertanto opportuno fissare il prezzo d'entrata sulla base del prezzo indicativo del latte, tenendo conto della relazione che si intende stabilire tra il valore della materia grassa del latte e quella del latte scremato, nonché dei costi e delle rese uniformi per ciascuno dei prodotti lattiero-caseari di cui trattasi; che è opportuno tener conto di un importo forfettario, destinato a garantire una protezione sufficiente all'industria di trasformazione della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna lattiera 1994/1995, i prezzi d'entrata, a decorrere dal 1° agosto 1994, sono fissati come segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1994.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Th. WAIGEL

Prodotti pilota del gruppo di prodotti	ECU/100 kg
1	55,41
2	191,25
3	258,87
4	97,18
5	127,87
6	304,85
7	365,56
8	307,03
9	580,44
10	331,01
11	305,57
12	92,06

2. I prodotti pilota di cui al paragrafo 1 sono quelli definiti dall'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° agosto 1994.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1880/94 (vedi pag. 21 della presente Gazzetta ufficiale).

(2) GU n. C 83 del 19. 3. 1994, pag. 34.

(3) GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3423/93 (GU n. L 312 del 15. 12. 1993, pag. 8).

REGOLAMENTO (CE) N. 1883/94 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 3950/92 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che le rispettive situazioni di Italia, Grecia e Spagna hanno costituito oggetto di un esame particolare; che per quel che riguarda i tre Stati membri, le conclusioni dell'esame consentono di rinnovare per Italia e Grecia l'aumento del quantitativo globale garantito di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92 (3) per il periodo 1994/1995, e di confermare tale quantitativo per la Spagna; che si riesaminerà prima dell'inizio del periodo 1995/1996 se tutte le condizioni cui è subordinato l'aumento definitivo del quantitativo globale per l'Italia e la Grecia sono integralmente realizzate;

considerando che i controlli effettuati in Italia hanno riguardato l'insieme dei produttori lattieri, consentendo così, esaminata la situazione, di rinnovare, per il periodo 1994/1995, l'aumento del quantitativo globale garantito concesso per il periodo 1993/1994; che è opportuno, tuttavia, riservare una parte di questo aumento, ossia 34 701 tonnellate, per destinare, per quanto occorra, delle quantità di riferimento a dei produttori non appena siano realizzate talune condizioni;

considerando che appare opportuno precisare, per quanto occorra, gli elementi in base ai quali viene fissato il quantitativo globale garantito «consegne» della Grecia, della Spagna e dell'Italia per il periodo 1994/1995; che, per ciascuno dei tre Stati membri, è opportuno aggiungere agli importi qui di seguito precisati i quantitativi provenienti dalla vecchia riserva comunitaria; che, nel caso della Grecia, il quantitativo globale fissato per il periodo 1992/1993 è aumentato di 100 000 t; che, nel caso della Spagna, l'ammontare di 4 550 000 t rappresenta il quantitativo globale di base maggiorato, da un lato, di 500 000 t e, dall'altro di 150 000 t, a seguito di un trasferimento di quote dalle vendite dirette alle consegne;

nel caso dell'Italia, il quantitativo globale fissato per il periodo 1992/1993 è aumentato di 900 000 t;

considerando che si è concordato che l'applicazione del regime di controllo della produzione del latte non deve mettere in discussione la ristrutturazione delle aziende agricole nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; che, in seguito alla riunificazione, il regime è stato a tal fine attenuato per un solo periodo; che, nonostante il rinnovo successivo di tali attenuazioni sino al periodo 1993/1994, la ristrutturazione in oggetto non sembra ancora terminata; che è opportuno, pertanto, di ammettere una proroga limitata nel tempo delle misure derogatorie per completare la ristrutturazione di dette aziende agricole,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Sono fissati i quantitativi globali sotto riportati, fatta salva la possibilità di una loro revisione in base alla situazione generale del mercato e alle situazioni particolari esistenti in taluni Stati membri:

Stati membri	Consegne	Vendite dirette
Belgio	3 066 337	244 094
Danimarca	4 454 459	889
Germania (1)	27 764 778	100 038
Grecia	625 985	4 528
Spagna	5 200 000	366 950
Francia	23 637 283	598 515
Irlanda	5 233 805	11 959
Italia	9 212 190	717 870
Lussemburgo	268 098	951
Paesi Bassi	10 983 195	91 497
Portogallo	1 804 881	67 580
Regno Unito	14 247 283	342 764

(1) Di cui 6 244 566 t per consegne ad acquirenti stabiliti nel territorio dei nuovi Länder e 8 801 t per vendite dirette nei nuovi Länder.

(1) GU n. C 108 del 16. 4. 1994, pag. 9.

(2) GU n. C 128 del 9. 5. 1994.

(3) GU n. L 405 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 647/94 della Commissione (GU n. L 80 del 24. 3. 1994, pag. 16).

L'aumento dei quantitativi globali per il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, l'Irlanda, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e il Regno Unito è concesso per consentire l'attribuzione di quantitativi di riferimento supplementari:

- ai produttori che, ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 857/84 (*), erano stati esclusi dall'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico;
- ai produttori situati nelle zone di montagna, quali definite all'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 75/268/CEE (**), ovvero ai produttori di cui all'articolo 5 del presente regolamento ovvero a tutti i produttori.

L'aumento del quantitativo globale per il Portogallo è concesso in via prioritaria per contribuire a soddisfare le richieste di quantitativi di riferimento supplementari dei produttori la cui produzione durante l'anno di riferimento 1990 è stata significativamente condizionata da eventi eccezionali verificatisi nel corso del periodo 1988-1990, o ai produttori di cui all'articolo 5.

L'aumento del quantitativo globale delle consegne concesso per il periodo 1993/1994 per la Grecia, la Spagna e l'Italia è confermato per la Spagna ed è rinnovato per il periodo 1994/1995 per la Grecia e per l'Italia. Il quantitativo globale delle consegne per l'Italia comprende una riserva di 347701 tonnellate per destinare, per quanto occorra e d'accordo con la Commissione, delle quantità di riferimento ai produttori che hanno proposto un ricorso contenzioso nei confronti dell'amministrazione nazionale in seguito al ritiro dei loro quantitativi di riferimento ed hanno

ottenuto una decisione favorevole. Anteriormente al periodo 1995/1996, la Commissione presenterà al Consiglio una relazione accompagnata da proposte riguardo al mantenimento nel periodo 1995/1996 e nel corso degli anni successivi dell'aumento per la Grecia e dell'ammontare dell'aumento per l'Italia.

(*) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.

(**) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.»

Articolo 2

All'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3950/92 è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, al fine di completare la ristrutturazione di dette aziende, il primo comma continua ad applicarsi sino alla fine del periodo 1997/1998.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. WAIGEL

REGOLAMENTO (CE) N. 1884/94 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che la riforma della politica agricola comune ha comportato, tra l'altro, una ristrutturazione del regime del premio speciale per i bovini maschi, previsto dal regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, recante l'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina (3);

considerando che la determinazione, sulla base della migliore delle annate tra il 1990, 1991 e il 1992, dei massimali regionali di cui all'articolo 4b, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 805/68 ha condotto in talune aree della Comunità a delle cifre ben superiori alla situazione esistente al momento della riforma; che l'applicazione, negli anni a venire, di massimali regionali eccessivamente elevati rischia di mettere in pericolo la realizzazione del controllo della produzione, quest'ultima essendo uno dei principali obiettivi della riforma; che è opportuno, pertanto, limitare i massimali regionali, segnatamente sulla base della situazione della produzione bovina e la loro evoluzione nel corso degli ultimi anni;

considerando che è opportuno adeguare altresì il massimale regionale speciale previsto per il territorio dei nuovi Länder tedeschi in funzione della modifica del massimale complessivo attribuito alla Germania; che, come attualmente, l'applicazione di questo massimale speciale, è limitato ai nuovi Länder,

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 805/68 è modificato come segue:

1) all'articolo 4b, paragrafo 3, terzo comma, il testo del punto b è sostituito dal seguente:

«b. "massimale regionale": il numero di animali che possono beneficiare, in una regione e per un anno civile, del premio speciale; il numero totale degli animali compresi nei massimali regionali di ciascuno Stato membro è limitato a:

Belgio	293 211
Danimarca	324 652
Germania	3 092 667

ivi compreso il massimale regionale speciale relativo al premio speciale di cui all'articolo 4k, paragrafo 1, punto a), applicabile ai nuovi Länder

Grecia	140 130
Spagna	551 552
Francia	1 908 922
Irlanda	1 286 521
Italia	824 885
Lussemburgo	19 300
Paesi Bassi	264 000
Portogallo	154 897
Regno Unito	1 419 811»

2) all'articolo 4k, paragrafo 1, punto a), la cifra «780 000» è sostituita dalla cifra: «660 323».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

(1) GU n. C 83 del 19. 3. 1994, pag. 36.

(2) GU n. C 128 del 9. 5. 1994.

(3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1096/94 (GU n. L 121 del 12. 5. 1994, pag. 9).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. WAIGEL

REGOLAMENTO (CE) N. 1885/94 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1994

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, il prezzo d'orientamento dei bovini adulti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione (2),

considerando che, in sede di fissazione del prezzo d'orientamento dei bovini adulti, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che la politica agricola comune mira fra l'altro ad assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e ad assicurare ragionevoli prezzi di consegna ai consumatori;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1994.

considerando che il prezzo d'orientamento deve essere fissato conformemente ai criteri enunciati all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1994/1995, il prezzo di orientamento dei bovini adulti è fissato, a decorrere dal 1° agosto 1994, a 197,42 ecu/100kg peso vivo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 1994.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Th. WAIGEL

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1884/94 (vedi pag. 27 della presente Gazzetta ufficiale).

(2) gu n. C 83 del 19. 3. 1994, pag. 38.

REGOLAMENTO (CE) N. 1886/94 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1994

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3013/89 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 7, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 3013/89 (4) stabilisce alcune condizioni alle quali è subordinata l'apertura di una procedura di gara per l'ammasso privato; che l'esperienza ha evidenziato che le condizioni di prezzo di cui all'articolo 7, paragrafo 2 sono inadeguate; che è quindi necessario ridurre la percentuale dei prezzi in base alla quale può essere decisa l'apertura di gara per l'ammasso privato;

che si deve sopprimere l'avvio delle misure per l'ammasso privato di cui all'articolo 7, paragrafo 3,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3013/89 è modificato come segue:

- 1) al paragrafo 2, la percentuale dell'«85 %» è sostituita dal «70 %»;
- 2) il paragrafo 3 è soppresso.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1994.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Th. WAIGEL

(1) GU n. C 83 del 19. 3. 1994, pag. 39.

(2) GU n. C 128 del 9. 5. 1994.

(3) GU n. C 148 del 30. 5. 1994, pag. 49.

(4) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 363/93 (GU n. L 42 del 19. 2. 1993, pag. 1).

REGOLAMENTO (CE) N. 1887/94 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1994

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1995, il prezzo di base e la stagionalizzazione del prezzo di base nel settore delle carni ovine

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafi 1 e 2,vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁴⁾,

considerando che il prezzo di base deve essere fissato secondo i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89;

considerando che, all'atto della fissazione del prezzo di base per le carcasse di ovini, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che scopo precipuo della politica agricola comune è di garantire un equo tenore di vita alla popolazione rurale, la sicurezza degli approvvigionamenti e prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori; che in quest'ottica è necessario fissare i prezzi per la campagna 1995 al livello previsto nel presente regolamento;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1994.

considerando che è opportuno fissare gli importi settimanali stagionalizzati applicabili al prezzo di base, tenendo conto dell'esperienza acquisita nel corso della campagna 1991, 1992 e 1993 in materia di ammasso privato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1995, il prezzo di base nel settore delle carni ovine è fissato a 417,45 ecu per 100 chilogrammi, peso carcassa.

Articolo 2

Il prezzo di base di cui all'articolo 1 è stagionalizzato conformemente alla tabella riportata nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1995.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Th. WAIGEL

(1) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1886/94 (vedi pag. 30 della presente Gazzetta ufficiale).

(2) GU n. C 83 del 19. 3. 1994, pag. 40.

(3) GU n. C 128 del 9. 5. 1994.

(4) GU n. C 148 del 30. 5. 1994, pag. 49.

ALLEGATO

CAMPAGNA 1995

(ECU/100 kg — peso carcassa)

Settimana che inizia il	Settimana	Prezzo di base
2 gennaio 1995	1	426,55
9 gennaio 1995	2	429,46
16 gennaio 1995	3	432,85
23 gennaio 1995	4	435,27
30 gennaio 1995	5	437,69
6 febbraio 1995	6	440,10
13 febbraio 1995	7	442,52
20 febbraio 1995	8	444,94
27 febbraio 1995	9	446,88
6 marzo 1995	10	448,81
13 marzo 1995	11	449,78
20 marzo 1995	12	449,78
27 marzo 1995	13	448,81
3 aprile 1995	14	447,45
10 aprile 1995	15	445,62
17 aprile 1995	16	443,01
24 aprile 1995	17	441,07
1° maggio 1995	18	438,17
8 maggio 1995	19	435,27
15 maggio 1995	20	431,40
22 maggio 1995	21	426,56
29 maggio 1995	22	421,72
5 giugno 1995	23	415,93
12 giugno 1995	24	411,09
19 giugno 1995	25	407,22
26 giugno 1995	26	403,35
3 luglio 1995	27	400,45
10 luglio 1995	28	398,51
17 luglio 1995	29	397,54
24 luglio 1995	30	397,06
31 luglio 1995	31	396,55
7 agosto 1995	32	396,55
14 agosto 1995	33	396,55
21 agosto 1995	34	396,55
28 agosto 1995	35	396,55
4 settembre 1995	36	396,55
11 settembre 1995	37	396,55
18 settembre 1995	38	396,55
25 settembre 1995	39	396,58
2 ottobre 1995	40	396,68
9 ottobre 1995	41	396,77
16 ottobre 1995	42	396,86
23 ottobre 1995	43	396,96
30 ottobre 1995	44	397,54
6 novembre 1995	45	398,32
13 novembre 1995	46	399,19
20 novembre 1995	47	400,16
27 novembre 1995	48	402,57
4 dicembre 1995	49	406,44
11 dicembre 1995	50	411,28
18 dicembre 1995	51	417,28
25 dicembre 1995	52	423,63

REGOLAMENTO (CE) N. 1888/94 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1994

che fissa, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995, il prezzo di base e la qualità tipo dei suini macellati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,vista la proposta della Commissione⁽²⁾,visto il parere del Parlamento europeo⁽³⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽⁴⁾,

considerando che nel fissare il prezzo di base per i suini macellati occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che il prezzo di base deve essere fissato, secondo i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75, per una qualità tipo definita in base al regolamento (CEE) n. 3220/84 del

Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo di base dei suini macellati della qualità tipo è fissato per il periodo 1° luglio 1994—30 giugno 1995 a 1300 ecu/t.

Articolo 2

La qualità tipo è definita in funzione del peso e del tenore di carne magra delle carcasse di suino determinati in conformità dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 3220/84, nel modo seguente:

- a) carcasse di peso da 60 a meno di 120 chilogrammi: categoria U;
- b) carcasse di peso da 120 a 180 chilogrammi: categoria R.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1994.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Th. WAIGEL

(1) GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89 (GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12).

(2) GU n. C 83 del 19. 3. 1994, pag. 42.

(3) GU n. C 128 del 9. 5. 1994.

(4) GU n. C 148 del 30. 5. 1994, pag. 49.

(5) GU n. L 301 del 20. 11. 1984, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3513/93 (GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 5).

REGOLAMENTO (CE) N. 1889/94 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1994

che fissa i prezzi di base e d'acquisto applicabili nel settore degli ortofrutticoli per la campagna 1994/1995

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,visti i regolamenti (CE) n. 969/94 ⁽²⁾, n. 1234/94 ⁽³⁾ e n. 1487/94 ⁽⁴⁾ che fissano i prezzi di base e il prezzo di acquisto di taluni frutti e legumi per i mesi di maggio, giugno e luglio 1994,vista la proposta della Commissione ⁽⁵⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽⁶⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁷⁾,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, per ciascuno dei prodotti che figurano nell'allegato II di tale regolamento e per ogni campagna di commercializzazione devono essere fissati un prezzo di base ed un prezzo di acquisto; che le campagne di commercializzazione di tali prodotti, conformemente all'articolo 1, paragrafo 3 di detto regolamento, hanno la seguente durata:

- per i pomodori e le melanzane: dal 1° gennaio al 31 dicembre;
- per le albicocche: dal 1° maggio al 31 agosto;
- per le pesche e le nettarine (incluse le pesche noci): dal 1° maggio al 31 ottobre;
- per i cavolfiori e le uve da tavola: dal 1° maggio al 30 aprile;
- per i limoni e le pere: dal 1° giugno al 31 maggio;

— per le mele: dal 1° luglio al 30 giugno;

— per i mandarini, i satsuma e le clementine: dal 1° ottobre al 15 maggio;

— per le arance: dal 1° ottobre al 15 luglio;

considerando che, tuttavia, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72, il prezzo di base e il prezzo d'acquisto non devono essere fissati per i periodi di scarsa commercializzazione di inizio e di fine campagna;

considerando che, al momento della fissazione dei prezzi di base e dei prezzi d'acquisto degli ortofrutticoli, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che la politica agricola comune mira in particolare ad assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e ad assicurare ragionevoli prezzi di consegna ai consumatori;

considerando che i prezzi di base devono essere fissati in base all'andamento della media dei corsi rilevati negli ultimi tre anni sui mercati di produzione più rappresentativi della Comunità per un prodotto definito nelle caratteristiche commerciali, quale varietà o tipo, categoria di qualità, calibro e condizionamento; che i prezzi d'acquisto devono essere fissati in funzione del prezzo di base, conformemente all'articolo 16, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/72,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1994/1995, i prezzi di base e i prezzi d'acquisto degli ortofrutticoli, i periodi ai quali essi si applicano e le qualità tipo alle quali si riferiscono sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93 (GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 26).⁽²⁾ GU n. L 111 del 30. 4. 1994, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 73.⁽⁴⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1994, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. C 83 del 19. 3. 1994, pag. 43.⁽⁶⁾ GU n. C 128 del 9. 5. 1994.⁽⁷⁾ GU n. C 148 del 30. 5. 1994, pag. 49.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. WAIGEL

ALLEGATO

PREZZI DI BASE E PREZZI D'ACQUISTO

CAVOLFIORI

Per il periodo dal 1° agosto 1994 al 30 aprile 1995

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Agosto	21,79	9,38
Settembre	23,56	10,02
Ottobre	24,45	10,39
Novembre	29,48	12,75
Dicembre	29,48	12,75
Gennaio	29,48	12,75
Febbraio	27,48	11,85
Marzo	28,92	12,39
Aprile	29,28	12,75

Questi prezzi si riferiscono ai cavolfiori «coronati» della categoria di qualità I, presentati in imballaggio.

POMODORI

Per il periodo dall'1° agosto al 30 novembre 1994

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Agosto	20,67	7,67
Settembre	21,94	8,17
Ottobre	23,27	8,57
Novembre	28,02	11,22

Questi prezzi si riferiscono ai pomodori dei tipi «tondo» e «costoluto» della categoria di qualità I, calibro 57/67 millimetri, presentati in imballaggio.

MELANZANE

Per il periodo dal 1° agosto al 31 ottobre 1994

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Agosto — ottobre	17,55	7,04

Questi prezzi si riferiscono alle melanzane:

- del tipo allungato, della categoria di qualità I, calibro superiore a 40 millimetri,
- del tipo globoso, della categoria di qualità I, calibro superiore a 70 millimetri, presentate in imballaggio.

PESCHE

Per il periodo dal 1° agosto al 30 settembre 1994

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Agosto — settembre	42,38	23,74

Questi prezzi si riferiscono alle pesche delle varietà Amsden, Cardinal, Charles Ingouf, Dixired, Jeronimo, J.H. Hale, Merril Gemfree, Michelini, Red Haven, San Lorenzo, Springcrest e Springtime, della categoria di qualità I, calibro 61/67 millimetri, presentate in imballaggio.

NETTARINE

(includere le pesche noci)

Per il periodo dal 1° agosto al 31 agosto 1994

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Agosto	53,99	25,91

Questi prezzi si riferiscono alle nettarine delle varietà Armking, Crimsongold, Early sun grand, Fantasia, Independence, May Grand, Nectared, Snow Queen e Stark red gold della categoria di qualità I, calibro 61/67 millimetri, presentate in imballaggio.

LIMONI

Per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 maggio 1995

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Agosto	42,56	25,16
Settembre	38,18	23,76
Ottobre	36,01	23,41
Novembre	35,00	20,46
Dicembre	34,37	20,21
Gennaio	35,38	20,72
Febbraio	34,12	20,09
Marzo	36,00	20,72
Aprile	37,16	21,73
Maggio	38,04	22,24

Questi prezzi si riferiscono ai limoni della categoria di qualità I, calibro 53/62 millimetri, presentati in imballaggio.

PERE

(escluse le pere da sidro)

Per il periodo dal 1° agosto 1994 al 30 aprile 1995

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Agosto	26,37	14,15
Settembre	25,22	13,53
Ottobre	26,24	13,53
Novembre	26,63	13,78
Dicembre	27,00	14,15
Gennaio — aprile	27,25	14,41

Questi prezzi si riferiscono:

- alle pere delle varietà Beurré Hardy, Bon Chrétien Williams, Conférence, Coscia (Ercolini), Crystallis (Beurré Napoléon, Blanquilla, Tsakonika), Dr. Jules Guyot (Limonera) e Rocha della categoria di qualità I, calibro uguale o superiore a 60 millimetri,
 - alle pere della varietà Empereur Alexandre (Kaiser Alexandre Bosc) della categoria di qualità I, calibro uguale o superiore a 70 millimetri,
- presentate in imballaggio.

UVE DA TAVOLA

Per il periodo dal 1° agosto al 20 novembre 1994

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Agosto	35,83	23,05
Settembre, ottobre e novembre (dal 1° al 20)	32,03	19,62

Questi prezzi si riferiscono alle uve da tavola delle varietà Regina dei Vigneti, Sultanine, Regina (Mennavacca bianca, Rosaki, Dattier de Beyrouth), Italia, Aledo, Ohanes (Almeria) e D. Maria della categoria di qualità I, presentate in imballaggio.

MELE

(escluse le mele da sidro)

Per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 maggio 1995

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Agosto	26,08	13,29
Settembre	26,08	13,29
Ottobre	26,08	13,41
Novembre	26,79	13,84
Dicembre	29,18	14,95
Gennaio — maggio	31,58	16,05

Questi prezzi si riferiscono:

- alle mele della varietà Reine des reinettes e Verde Doncella, categoria di qualità I, calibro uguale o superiore a 65 millimetri;
- alle mele delle varietà Delicious Pilafa, Golden Delicious, James Grieve, Red Delicious, Renetta grigia del Canada e Starking Delicious della categoria di qualità I, calibro uguale o superiore a 70 millimetri, presentate in imballaggio.

MANDARINI

Per il periodo dal 16 novembre 1994 al 28 febbraio 1995

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Novembre (dal 16 al 30)	36,48	23,34
Dicembre	36,10	22,83
Gennaio	35,60	22,07
Febbraio	33,94	21,56

Questi prezzi si riferiscono ai mandarini della categoria di qualità I, calibro 54/69 millimetri, presentati in imballaggio.

MANDARINI SATSUMA

Per il periodo dal 16 ottobre 1994 al 15 gennaio 1995

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Ottobre (dal 16 al 31)	28,37	13,55
Novembre	25,13	11,31
Dicembre	27,29	12,28
Gennaio (dal 1° al 15)	26,21	11,92

Questi prezzi si riferiscono ai mandarini satsuma Unshiu (owari) della categoria di qualità I, calibro 54/69 millimetri, presentati in imballaggio.

CLEMENTINE

Per il periodo dal 1° dicembre 1994 al 15 febbraio 1995

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Dicembre	33,41	18,40
Gennaio	31,22	17,19
Febbraio (dal 1° al 15)	35,98	17,94

Questi prezzi si riferiscono alle clementine (citrus reticulata, Blanco) della categoria di qualità I, calibro 43/60 millimetri, presentati in imballaggio.

ARANCE DOLCI

Per il periodo dal 1° dicembre 1994 al 31 maggio 1995

(ECU/100 kg netti)

	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
Dicembre	34,02	21,50
Gennaio	30,47	19,73
Febbraio	31,09	20,21
Marzo	33,00	20,49
Aprile e maggio	33,63	20,74

Questi prezzi si riferiscono alle arance delle varietà Moro, Navel, Navellina, Salustiana, Sanguinello e Valencia late della categoria di qualità I, calibro 67/80 millimetri, presentate in imballaggio.

Nota:

I prezzi di cui al presente allegato non comprendono l'incidenza del costo dell'imballaggio nel quale è presentato il prodotto.

REGOLAMENTO (CE) N. 1890/94 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 1200/90 relativo al risanamento della produzione comunitaria di mele

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,considerando che il regolamento (CEE) n. 1200/90 ⁽³⁾, ha avviato, per le campagne dal 1990/1991 al 1992/1993, un'azione di risanamento della produzione comunitaria di mele;

considerando che se detta azione ha consentito di estirpare 25 569,4 ha, di cui 19 368,7 ha nei nuovi Länder tedeschi, sembra tuttavia che il meleto comunitario è aumentato di 8 700 ha fra il 1987 e il 1992 (nuovi Länder esclusi);

considerando che siffatta, evoluzione del meleto potrebbe favorire ingenti eccedenze sul mercato nella campagna 1994/1995; che è quindi necessario ricorrere nuovamente, per questa campagna, all'azione di estirpazione di cui al regolamento (CEE) n. 1200/90, adattando le condizioni per la concessione del premio al fine di accrescerne l'efficacia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1200/90 è modificato come segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1994.

1) All'articolo 1:

— il brano di frase «Nel corso delle campagne dal 1990/1991 al 1992/1993» è sostituito dal seguente: «Nel corso delle campagne dal 1990/1991 al 1992/1993 e durante la campagna 1994/1995»;

— l'attuale testo diviene paragrafo 1;

— è aggiunto il seguente paragrafo:

«2. Gli Stati membri possono, per motivi obiettivi, segnatamente per la situazione particolare del mercato locale, per la salvaguardia dell'ambiente ovvero per la necessità di evitare una riduzione sproporzionata dell'occupazione, non applicare il presente regolamento su una parte o sulla totalità del loro territorio.»

2) All'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), è aggiunto il seguente testo:

«Tuttavia, per la campagna 1994/1995, l'estirpazione può interessare una parte del frutteto».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per il Consiglio**Il Presidente*

Th. WAIGEL

(1) GU n. C 206 del 26. 7. 1994, pag. 17.

(2) GU n. C 128 del 9. 5. 1994.

(3) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 63. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23).

REGOLAMENTO (CE) N. 1891/94 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che a norma dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87 (4) una certa forma di disacidificazione è ammessa solo in via transitoria; che, per poter adottare una decisione definitiva in merito a tale tecnica, è opportuno prorogare il periodo sperimentale in corso almeno fino al termine della campagna 1994/1995;

considerando che a norma dell'articolo 46, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87, si possono effettuare campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva soltanto fino alla campagna viticola 1993/1994; che per poterne valutare l'efficacia è opportuno protrarne l'attuazione per una campagna viticola;

considerando che l'attuale situazione in materia di disponibilità di vini, per la campagna 1993/1994, consente una parziale immissione sul mercato dei prodotti oggetto di contratti di magazzinaggio a lungo termine; che per i vini da avviare alla distillazione obbligatoria è opportuno stabilire una data;

considerando che a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, dell'articolo 20, paragrafo 2, dell'articolo 39, paragrafo 12 e dell'articolo 65, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 822/87, nel corso della campagna vitivinicola 1993/1994 la Commissione è tenuta a presentare al Consiglio relazioni relative alle zone viticole, all'alcolizzazione, all'incidenza delle misure strutturali e il loro nesso con la distillazione obbligatoria, ai tenori massimi di anidride solforosa dei vini, nonché le eventuali proposte che ne derivano; che per mettere a punto tali relazioni, è stata necessaria l'organizzazione di studi con la partecipazione

di esperti indipendenti, che non è stato possibile portare a termine;

considerando che l'importanza dei problemi succitati per il settore in esame richiede che siano proposte soluzioni il più possibile coerenti tra loro; che, per salvaguardare tale coerenza, appare necessario mettere a punto le proposte necessarie sulla scorta di tutti i dati disponibili, il che comporta il rinvio per una campagna di commercializzazione di talune scadenze,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 822/87 è modificato come segue:

1) All'articolo 17, paragrafo 3, la data del 31 agosto 1994 è sostituita dal 31 agosto 1995.

2) All'articolo 18, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Entro la fine della campagna 1994/1995, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sulla delimitazione della zone viticole della Comunità. Il Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, decide in merito alla delimitazione delle zone viticole in tutta la Comunità; queste disposizioni sono applicabili a decorrere dalla campagna 1995/1996.»

3) All'articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Anteriormente al 1° settembre 1994, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sui risultati dello studio di cui al paragrafo 1, corredata eventualmente di proposte adeguate. Il Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato su tali proposte, si pronuncia nel 1995 sulle misure da adottare in materia di aumento della gradazione alcolica volumica naturale dei prodotti di cui all'articolo 18, paragrafo 1.»

4) All'articolo 32, paragrafo 3, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«In deroga al primo e secondo comma, i produttori che hanno concluso per la campagna 1993/1994 contratti di magazzinaggio a lungo termine possono

(1) GU n. C 83 del 19. 3. 1994, pag. 50.

(2) GU n. C 128 del 9. 5. 1994.

(3) GU n. C 148 del 30. 5. 1994, pag. 49.

(4) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1566/93 (GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 39).

chiedere la risoluzione di tali contratti, entro il limite massimo del 90 % dei volumi oggetto dei contratti. In tal caso l'aiuto è versato per il periodo di magazzinaggio effettivamente trascorso.

Tuttavia, per i vini da avviare alla distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39, la relativa domanda avrà efficacia dal 1° luglio 1994.»

5) All'articolo 39:

— al paragrafo 3, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

«Fino al termine della campagna 1994/1995,

— la percentuale uniforme è fissata all'85 %,

— la campagne consecutive di riferimento sono le campagne 1981/1982, 1982/1983 e 1983/1984.

A decorrere dalla campagna 1995/1996, la percentuale uniforme e le campagne consecutive di riferimento sono stabilite dalla Commissione che fissa:

— la percentuale uniforme, tenendo conto dei quantitativi da distillare ai sensi del paragrafo 2 per eliminare l'eccedenza di produzione nella campagna in esame;

— le campagne consecutive di riferimento, tenendo conto dell'andamento della produzione e, in particolare, dei risultati della politica di estirpazione.»;

— il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10. In deroga alle disposizioni del presente articolo, per le campagne dal 1985/1986 al 1994/1995, in Grecia la distillazione obbligatoria può essere attuata secondo particolari disposizioni che tengono conto delle difficoltà constatate in questo paese, segnatamente per quanto riguarda la conoscenza delle rese per ettaro. Queste disposizioni sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83.»;

— al paragrafo 11, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Se durante le campagne dal 1987/1988 al 1994/1995 si manifestano difficoltà tali da compromet-

tere la realizzazione o un'applicazione equilibrata della distillazione obbligatoria di cui al paragrafo 1, si adottano, secondo la procedura prevista all'articolo 83, le misure necessarie per garantire l'applicazione effettiva della distillazione.»;

— il paragrafo 12 è sostituito dal seguente:

«12. Prima della fine della campagna 1994/1995, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che espone, in particolare, l'incidenza delle misure strutturali applicabili nel settore viticolo, nonché, se del caso, le proposte intese ad abrogare o a sostituire le disposizioni del presente articolo con altre misure in grado di garantire l'equilibrio del mercato vitivinicolo.»

6) All'articolo 46, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. durante le campagne viticole dal 1985/1986 al 1994/1995, una parte da determinare dell'aiuto di cui al paragrafo 1, primo trattino è destinata all'organizzazione di campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva. Ai fini dell'organizzazione di queste campagne, l'importo dell'aiuto può essere fissato ad un livello superiore a quello che risulta dall'applicazione del paragrafo 3.»

7) All'articolo 65, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Sulla scorta dell'esperienza acquisita, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio, anteriormente al 1° aprile 1995, una relazione sui tenori massimi di anidride solforosa nei vini, accompagnata eventualmente da proposte su cui il Consiglio delibera entro il 1° settembre 1995, secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. WAIGEL

REGOLAMENTO (CE) N. 1892/94 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 2046/89 che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 7, l'articolo 36, paragrafo 5, l'articolo 38, paragrafo 4, l'articolo 39, paragrafo 8, l'articolo 41, paragrafo 8, l'articolo 42, paragrafo 4 e l'articolo 79, paragrafo 2,

Il testo dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2046/89 è sostituito dal testo seguente:

«4. Il paragrafo 3 si applica fino al 31 agosto 1995.

vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,

Entro il 31 marzo 1995, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione di detto paragrafo, eventualmente corredata di una proposta appropriata. Il Consiglio si pronuncia allora sulle misure eventualmente applicabili a decorrere dal 1° settembre 1995.»

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2046/89 ⁽³⁾, gli Stati membri possono prevedere che le associazioni di produttori siano assimilate ai produttori agli effetti della distillazione obbligatoria e che il paragrafo 4 del medesimo prevede la presentazione di una relazione sull'applicazione del paragrafo 3; che è opportuno che le misure proposte siano coerenti con altre misure che la Commissione è tenuta ad elaborare prossimamente e che è pertanto necessario rinviare la scadenza prevista al paragrafo 4,

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. WAIGEL

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1891/94 (vedi pagina 42 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU n. C 83 del 19. 3. 1994, pag. 53.

⁽³⁾ GU n. L 202 del 14. 7. 1989, pag. 14. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 1567/93 (GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 41).

REGOLAMENTO (CE) N. 1893/94 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 2332/92 relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità, nonché il regolamento (CEE) n. 4252/88 relativo all'elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi prodotti nella Comunità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che a norma degli articoli 11 e 16 del regolamento (CEE) n. 2332/92 (4) e dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4252/88 (5) sono fissati i tenori massimi di anidride solforosa dei vini spumanti e dei vini liquorosi; che a norma degli stessi articoli la Commissione deve presentare al Consiglio, anteriormente al 1° aprile 1994, una relazione relativa a tali tenori, corredandola eventualmente di proposte adeguate; che appare opportuno garantire la coerenza delle misure proposte con altre misure che la Commissione è tenuta ad elaborare prossimamente; che questo rende opportuno il rinvio della scadenza succitata; che analogamente occorre rinviare il termine del 1° settembre 1994 previsto all'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2332/92,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1994.

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2332/92 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 11, paragrafo 3, le date «1° aprile 1994» e «1° settembre 1994» sono sostituite rispettivamente dal «1° aprile 1995» e dal «1° settembre 1995».
- 2) All'articolo 16, paragrafo 3, le date «1° aprile 1994» e «1° settembre 1994» sono sostituite rispettivamente dal «1° aprile 1995» e dal «1° settembre 1995».
- 3) All'articolo 17, paragrafo 3, la data del «1° settembre 1994» è sostituita dal «1° settembre 1995».

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 4252/88 è modificato come segue:

all'articolo 6, paragrafo 2, le date «1° aprile 1994» e «1° settembre 1994» sono sostituite rispettivamente dal «1° aprile 1995» e dal «1° settembre 1995».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. WAIGEL

(1) GU n. C 83 del 19. 3. 1994, pag. 54.

(2) GU n. C 128 del 9. 5. 1994.

(3) GU n. C 148 del 30. 5. 1994, pag. 49.

(4) GU n. L 231 del 13. 8. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 1568/93 (GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 42).

(5) GU n. L 373 del 31. 12. 1988, pag. 59. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1568/93. (GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 42).

REGOLAMENTO (CE) N. 1894/94 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1994

che fissa i prezzi di orientamento nel settore del vino per la campagna 1994/1995

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27,vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁴⁾,

considerando che, nel fissare i prezzi d'orientamento per i diversi tipi di vino da tavola, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di procurare alla popolazione agricola un tenore di vita equo, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che per conseguire tali obiettivi è di importanza fondamentale evitare che aumenti il divario tra produzione e domanda; che a tal fine occorre fissare i prezzi di orientamento per la campagna 1994/1995 allo

stesso livello di quelli adottati per la campagna precedente;

considerando che i prezzi di orientamento devono essere fissati per ciascun tipo di vino da tavola rappresentativo della produzione comunitaria, quale definito all'allegato III del regolamento (CEE) n. 822/87,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1994/1995, i prezzi di orientamento per i vini da tavola sono fissati come sotto indicato:

Tipo di vino	Prezzo di orientamento
R I	3,17 ECU/% vol/hl
R II	3,17 ECU/% vol/hl
R III	51,47 ECU/hl
A I	3,17 ECU/% vol/hl
A II	68,58 ECU/hl
A III	78,32 ECU/hl

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. WAIGEL

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1891/94 (vedi pagina 42 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU n. C 83 del 19. 3. 1994, pag. 52.

⁽³⁾ GU n. C 128 del 9. 5. 1994.

⁽⁴⁾ GU n. C 148 del 30. 5. 1994, pag. 49.

REGOLAMENTO (CE) N. 1895/94 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1994

che fissa i premi per il tabacco in foglia, per gruppo di varietà di tabacco, per il raccolto 1994

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,

considerando che, all'atto della fissazione dei premi nel settore del tabacco greggio, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che la politica agricola, comune ha in particolare lo scopo di procurare alla popolazione agricola un tenore di vita equo, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori; che l'importo dei premi deve tener conto in particolare

delle possibilità di smercio registrate in passato e di quelle prevedibili per i diversi tipi di tabacco, in condizioni di concorrenza normali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il raccolto 1994, l'ammontare del premio di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2075/92 per ciascun gruppo di varietà di tabacco greggio, nonché gli importi supplementari, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. WAIGEL

(1) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70.

(2) GU n. C 83 del 19. 3. 1994, pag. 55.

(3) GU n. C 128 del 9. 5. 1994.

ALLEGATO

PREMI PER I TABACCHI IN FOGLIA DEL RACCOLTO 1994

	I Flue cured	II Light air cured	III Dark air cured	IV Fire cured	V Sun cured	VI Basmas	VII Katerini	VIII Kaba Koulak
ecu per chilo-grammo	2,244	1,795	1,795	1,974	1,795	3,109	2,638	1,885

IMPORTI SUPPLEMENTARI

Varietà	ecu/kg
Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso	0,351
Badischer Burley E e ibridi derivati	0,562
Virgin D e ibridi derivati, Virginia e ibridi derivati	0,321
Paraguay e ibridi derivati, Dragon vert e ibridi derivati, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre	0,262
Nijkerk	0,153
Misionero e ibridi derivati, Rio Grande e ibridi derivati	0,167